

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA COSTITUZIONE FONDO DIRIGENZA II FASCIA

Premessa

La presente relazione illustra i criteri di costituzione del Fondo Dirigenti di II fascia ex art. 62 del C.C.N.L. Area VII del Comparto Università e Ricerca del 5.03.2008, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti di II fascia.

E' necessario premettere che questo Ateneo, in ossequio alle linee di indirizzo della Funzione Pubblica in tema di programmazione dei fabbisogni di personale, nell'ambito del piano triennale del personale tecnico- amministrativo 2021/2023 ha previsto n. 3 figure dirigenziali. Tali figure non erano presenti nella vigente dotazione del personale e quindi, conseguentemente, non erano previsti fondi relativi al trattamento accessorio per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale in quanto l'ultimo dirigente in servizio presso questa Amministrazione è cessato per trasferimento presso altra pubblica amministrazione in data 31 dicembre 2012.

Alla luce di quanto sopra esposto l'istituzione ex novo di figure dirigenziali e contestualmente la revisione della struttura organizzativa (attuata con Decreto del Direttore Generale prot. n. 59973-I/9 rep. n. 812/2023 del 20.11.2023) mediante la quale sono state istituite le seguenti tre macro articolazioni definite Direzioni: Direzione Gestioni Operative; Direzione Gestioni Strategiche, Didattica e Servizi agli Studenti e Direzione Ricerca, Alta Formazione, Internazionalizzazione e Terza Missione, ha reso necessario determinare l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale.

A tal proposito la Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 211/2022, afferma che *“un'ipotesi di prima istituzione delle posizioni dirigenziali è possibile (ri)determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, includendovi quelle relative al personale con qualifica dirigenziale, calcolate sulla base di valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti”*.

In particolare, la suddetta deliberazione ha esaminato la fattispecie che, con istituzione ex novo di figure dirigenziali e ridefinizione delle posizioni organizzative esistenti, l'art. 33, c. 2 del D.L. 34/2019, consente l'adeguamento del limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, c. 2, del D. Lgs. 75/2017 (Decreto Madia) che ha posto il principio dell'invarianza del trattamento accessorio, prevedendo che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (...), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*. I magistrati della Corte dei Conti ribadiscono che l'adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale contenuto nel già richiamato art. 33 del D.L. 34/2019 include, oltre al trattamento accessorio delle posizioni organizzative, anche quello riservato ai dirigenti, stante l'esplicito richiamo alle relative risorse contenuto nel decreto Madia. La possibilità di un incremento del limite 2016 determinato per il trattamento accessorio del personale può avvenire in misura proporzionale alle unità di personale assunte per comparto di appartenenza purché si evidenzi un incremento del numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018. Tale impostazione sembra essere ampiamente condivisa dalla giurisprudenza che in più casi si è trovata ad esprimere un proprio parere come, ad esempio, la Corte dei conti, Sez. reg. contr. Marche, deliberazione n. 22/2022.

Di recente, peraltro, è intervenuta una comunicazione del MUR che, con nota del 11 ottobre 2023 del Direttore Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, nell'ambito del Piano Straordinario di reclutamento personale universitario ex articolo 1, comma 297, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha fornito, tra l'altro, chiarimenti in merito alla possibilità di incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza in deroga al limite di spesa di cui all'art. 23, c. 2, del D. Lgs. 75/2017 e determinato per le istituzioni universitarie il valore medio del salario accessorio desunto dai dati del conto annuale –anno 2021 al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

Università di Foggia
Area Personale Tecnico-Amministrativo e Trattamenti Economici

Nello specifico la suddetta nota del MUR ha evidenziato la possibilità di incrementare i fondi del trattamento accessorio del personale dirigenziale qualora l'incremento delle suddette unità di personale non determini il superamento dei valori medi approssimati del numero di dirigenti per fascia dimensionale indicati nella tabella che segue:

Università con:	Numero dirigenti
più di 5.000 unità di personale	14
da 2.501 a 5.000 unità di personale	10
da 1.001 a 2.500 unità di personale	7
sino a 1000 unità di personale	3

Il valore medio del trattamento accessorio per le istituzioni universitarie è determinato in percentuale del punto organico che per i Dirigenti di II fascia ed è pari allo 0,56 di € 114.300 (che rappresenta l'attuale valore medio di sistema del costo attribuito al Professore di I fascia)

Questo Ateneo, in conformità a quanto indicato dalla magistratura contabile e dal valore medio del salario accessorio desunto dai dati del conto annuale –anno 2021 espresso in termini di percentuale e tenuto conto che il numero di dirigenti, pari a n. 3, è conforme alla fascia dimensionale (sino a 1000 unità di personale), costituisce il fondo per il trattamento accessorio nei valori sotto riportati:

VALORE MEDIO	NUMERO DIRIGENTI	TOTALE FONDO DA CERTIFICARE COMPRENSIVO DEGLI ONERI CONTO ENTE	TOTALE FONDO DA CERTIFICARE COMPRENSIVO LORDO DIPENDENTE
€ 114300*0,56= € 64.008	3	€ 192.024	€ 144.705,35

Il valore di € **144.705,35** rappresenta le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità previste ex art. 62 del CCNL del 5.03.2008

Per l'anno 2023 il fondo ex art. 62 del CCNL del 5.03.2008 è determinato in misura pari a 1/12 del suo valore in considerazione che con Decreto del Direttore Generale prot. n 62752 VII/4 rep. n. 870/2023 sono stati affidati gli incarichi dirigenziali con decorrenza 01 dicembre 2023.

VALORE MEDIO	NUMERO DIRIGENTI	TOTALE FONDO DA CERTIFICARE COMPRENSIVO DEGLI ONERI CONTO ENTE	TOTALE FONDO DA CERTIFICARE COMPRENSIVO LORDO DIPENDENTE	TOTALE FONDO DA CERTIFICARE COMPRENSIVO DEGLI ONERI CONTO ENTE ANNO 2023	TOTALE FONDO DA CERTIFICARE COMPRENSIVO DEGLI ONERI CONTO ENTE ANNO 2023
€114300*0,56= € 64.008	3	€ 192.024	€ 144.705,35	€ 16.002	€ 12.058,78

COMPATIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

Nell'ambito del Bilancio unico di previsione il Fondo per la retribuzione del trattamento accessorio del personale dirigente è stato iscritto secondo la normativa vigente.